



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI civile

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. promosso da

Parte_1

contro

Controparte_1

e

Controparte_2

* * . *

INDICE

1. Le domande cautelari	2
2. Le ragioni poste a fondamento delle domande	
2.1. Esposizione in fatto	3
2.2. Ragioni in diritto	6
2.2.1. Nei confronti di <i>CP_3</i>	6
2.2.2. Nei confronti di <i>Contr</i>	8
2.3. Il <i>periculum</i>.....	8
3. La difesa di <i>CP_3</i>	9

4. La difesa di	CP_5	10
5. La decisione sulla domanda svolta nei confronti di	Contr	12
6. La decisione sulla domanda svolta nei confronti di	CP_3	15
7. Il regolamento delle spese		. 19	

..*

1. Le domande cautelari

Con il ricorso depositato in data 16.10.2025 la parte ricorrente **Parte_1** (di seguito anche solo **Pt_1** ”) ha chiesto, in via d’urgenza:

- a) di ordinare *ex art. 700 c.p.c.* a **Controparte_1** di seguito anche solo **CP_3**)
- di revocare la comunicazione trasmessa a **Controparte_2** di seguito anche solo **Cont** ”) in data 30 settembre 2025 con la quale **CP_3** ha indicato a **CP_2** di procedere ad una allocazione del gas immesso presso il Punto di Consegnna integralmente a favore di un soggetto diverso da Shell Energy Europe Limited (cliente di **Pt_1**), dando atto, al contempo, che la regola di allocazione che **Cont** deve utilizzare ai fini dell’allocazione di detto gas è quella che prevede l’allocazione del 40% a favore di Shell Energy Europe Limited e, in ogni caso, porre in essere ogni azione necessaria affinché il 40% del gas immesso presso il Punto di Consegnna venga allocato a favore di Shell Energy Europe Limited;
- di inibire alla medesima **CP_3** di dare corso a qualsiasi azione e/o omissione che abbia l’effetto di comportare una allocazione del gas immesso presso il Punto di Consegnna che non tenga conto della quota di titolarità della concessione “G.C1. **Con**” in capo a **Pt_1** e, dunque, di impedire l’allocazione del 40% di detto gas a favore di Shell Energy Europe Limited;
- di determinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta da **CP_3** in favore di **Pt_1** per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento, fissandone l’ammontare in un importo pari a € 200.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero ogni giorno di ritardo nell’esecuzione da parte di **CP_3** del provvedimento medesimo

b) di ordinare *ex art. 700 c.p.c.* a *Contr*:

- di non dare corso alla comunicazione inviatale da *CP_3* in data 30 settembre 2025 e, comunque, disattendere la regola di allocazione ivi indicata e, per l'effetto, allocare il gas immesso presso il Punto di Consegna, ai fini sia dell'allocazione provvisoria che dell'allocazione definitiva, in conformità ad una regola di allocazione che prevede l'allocazione del 40% a favore di Shell Energy Europe Limited;
- inibire alla medesima *Cont* di dar seguito a qualunque comunicazione proveniente da *CP_3* che indichi una regola di allocazione diversa da quella che prevede l'allocazione del 40% del gas immesso presso il Punto di Consegna a favore di Shell Energy Europe Limited e, in ogni caso, di procedere ad una allocazione del gas presso il Punto di Consegna, sia provvisoria che definitiva, secondo una regola diversa da quella che prevede l'allocazione del 40% a favore di Shell Energy Europe Limited;
- nonché determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta da *Cont* in favore di *Pt_1* per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, fissandone l'ammontare in un importo pari a € 200.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero ogni giorno di ritardo nell'esecuzione da parte di *Cont* del provvedimento medesimo.

2. Le ragioni poste a fondamento della domanda

2.1. Esposizione in fatto

Pt_1 ha dedotto in fatto di essere subentrata a Edison s.p.a. nella contitolarità con *CP_3* rispettivamente per il 40% e 60%, di una concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi “G.C1. *Con*”, conferita con decreto in data 31.10.2014 (doc. 3 ricorrente) del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche solo “MISE” e, attualmente, “MASE”) al fine di sviluppare due giacimenti ubicati nel Canale di Sicilia (giacimenti “Argo” e “Cassiopea”).

Ha dedotto altresì che i rapporti tra le parti “a valle” di detto decreto concessorio sono disciplinati da un Contratto Operativo, sottoscritto il 6 novembre 2000, ai sensi del quale ciascuna parte è proprietaria del gas quotidianamente estratto dai giacimenti, in proporzione alla rispettiva quota di titolarità della concessione e può liberamente disporre di tale gas una volta che venga immesso nella rete nazionale di gasdotti, dove viene allocato da *Cont* tra i vari utenti.

In tale contesto è insorta controversia tra *Pt_1* e *CP_3* (in relazione alla quale *CP_3* ha avviato, nel giugno 2025, una procedura arbitrale) in quanto *CP_3* richiamando il disposto

dell'art. 8.3.7 del Contratto Operativo, sostenendo di essere divenuta titolare esclusiva della Concessione mineraria, in virtù di una rinuncia "implicita" di **Pt_1** al suo titolo (in forza di quanto previsto dalla clausola contrattuale ora richiamata), il 30 settembre 2025 ha comunicato a **Parte** che, dal 1° ottobre 2025, essa sarebbe stata la proprietaria esclusiva del gas estratto dai giacimenti, chiedendone, pertanto, l'allocazione integrale a soggetto da essa indicato così privando Shell, cliente di **Pt_1**, del gas a lei fornito in precedenza.

La ricorrente ha dato atto che, malgrado le sue proteste, dal 1° ottobre 2025, **Parte** sta allocando integralmente il gas estratto dai giacimenti a un soggetto (**CP_1** indicato da **CP_3** e diverso da Shell.

Pt_1 ha ricostruito i rapporti e i ruoli delle parti come delineati dal Contratto Operativo e dalla normativa costituita dal Codice di Rete, precisando che ad **CP_3** è attribuita la funzione di Operatore della Concessione mentre **Pt_1** ha la funzione di Non Operatore. La partecipazione alla gestione della Concessione da parte dei due soggetti è assicurata dalla presenza di un Comitato Operativo e di un Comitato Tecnico ai quali partecipano i rappresentanti di entrambe le parti.

Quanto alla gestione degli idrocarburi scoperti e prodotti nei giacimenti, il Contratto Operativo prevede, all'art. 12.1, che "ogni Parte avrà il diritto di disporre liberamente e separatamente al Punto di Consegnna della quota di propria spettanza della Produzione Disponibile".

In attuazione di quanto previsto dal Contratto Operativo in data 6-10 agosto 2024 le parti stipulavano apposito accordo per regolare la procedura di ritiro del gas presso il punto di consegna (Accordo di Ritiro – doc.9).

A tal riguardo, **Pt_1** ha riferito di aver stipulato in data 10-11 luglio 2024 con Shell Energy Europe Limited ("Shell") un contratto di somministrazione per la vendita della propria quota di gas immesso nella rete (mentre **CP_3** ha disposto la vendita della propria quota ad **CP_1**).

Gli accordi con Shell sono stati modificati successivamente con due *Amendment Agreement*, rispettivamente in data 31 gennaio 2025 e 23-26 maggio 2025 (docc. n. 12 e n. 13).

Con riguardo al meccanismo di allocazione del gas, la ricorrente ha riferito che in corrispondenza del Punto di Consegnna, il gas estratto dai giacimenti viene immesso nella rete nazionale dopo essere stato preso in carico da **Cont** che cura il trasporto dai Punti di Consegnna ai Punti di Riconsegna. **Cont** opera quale gestore della rete nazionale in forza di appositi contratti stipulati con i soggetti che ritirano il gas presso i Punti di Consegnna; nel caso in esame i due Utenti destinatari del gas riveniente dalla Concessione al Punto di Consegnna sono (o meglio erano fino al 1° ottobre) Shell e **Cont**

Ha dedotto *Pt_1* che, ai sensi del Codice di Rete, gli Utenti comunicano a *Cont*, tramite apposito portale informatico, i quantitativi di gas che prevedono vengano immessi nella giornata successiva e, sulla base di tali comunicazioni, *Cont* determina le percentuali con cui allocare provvisoriamente il gas immesso giornalmente presso un dato Punto di Consegnna.

A tale allocazione provvisoria segue poi l'allocazione definitiva, mediante computo da eseguirsi entro il giorno 9 del mese successivo al mese al quale i dati si riferiscono.

Il soggetto designato dagli Utenti a comunicare a *Cont* i dati di allocazione definitiva era – fino al giugno scorso – *CP_3* in virtù di apposita delega conferita da Shell in data 13 agosto 2024 (doc.15); tale delega è stata però revocata il 27 giugno 2025.

In esecuzione della delega *Cont* nel periodo pregresso aveva sempre comunicato a *Cont* di procedere alla definitiva allocazione del gas immesso presso il Punto di Consegnna nella misura del 40% a favore di Shell e del 60% in favore di *Cont*

Assume *Pt_1* che, nel corso del progetto e, in particolare, a partire dal 2022, *CP_3* si sarebbe resa responsabile di una gestione “*gravemente negligente*” della Concessione, dando corso ad attività - ivi inclusa l’assegnazione di contratti a terzi - che si sarebbero rivelate gravemente dannose per il Progetto e che comunque non erano state approvate dal Comitato Operativo, come invece richiesto dalle norme del Contratto Operativo ed anzi avendo *Pt_1* espressamente manifestato la sua opposizione a tali scelte.

Cita la ricorrente – a titolo di esempio di tale *mala gestio* - l’assegnazione da parte di *CP_3* alla società *CP_7* di un contratto per l’installazione di infrastrutture *offshore* e la realizzazione dello *Shore Approach* ad un prezzo pari ad euro 291.763.000, costo da ritenersi secondo *Pt_1* del tutto fuori mercato in quanto superiore di oltre 130 milioni di euro alla stima formulata da *Pt_1*.

Tali scelte, definite negligenti ed irragionevoli, determinavano secondo *Pt_1* un notevole aggravio dei costi operativi, costi che *Pt_1* aveva per un certo periodo rimborsato – con riserva di ripetizione - al solo fine di permettere l’avanzamento del Progetto.

Da tali contrasti era conseguita la comunicazione di *CP_3* in data 28 aprile 2025 (doc. 25) di sospendere la partecipazione di *Pt_1* al Comitato Operativo e una comunicazione (doc. 26) alla cliente di Energean (Shell) ritenuta una “*illecita interferenza*” dalla ricorrente.

Era quindi seguito l’avvio della procedura di arbitrato da parte di *CP_3* (notifica del 6 giugno 2025) nell’ambito della quale *Pt_1* aveva proposto domande riconvenzionali (si vedano, in proposito, le pagg. da 15 a 18 del ricorso).

Successivamente, in data 20 giugno 2025 (doc. 29) **CP_3** comunicava al MASE l'inadempimento di **Pt_1** in relazione al Contratto Operativo, chiedendo di "prendere atto della presunta avvenuta rinuncia di **CP_8** alla propria quota di titolarità al 40% della concessione con conseguente subentro di **CP_3** nella relativa posizione" e richiamando a fondamento della richiesta il disposto dell'art. 8. 3.7 del Contratto Operativo sul contenuto del quale ci si soffermerà oltre. A tale missiva seguiva una comunicazione di **Pt_1** che rappresentava al MASE la situazione creatasi, contestando la ricostruzione operata da **CP_3** e il MASE, con provvedimento del 17 luglio 2025 (doc. 31), preso atto dell'esistenza della controversia tra **CP_3** ed **Pt_1** devoluta in arbitrato, dichiarava di "non poter riconoscere alcun effetto automatico a statuzioni di natura contrattuale tra parti private" escludendo quindi la possibilità di decretare il trasferimento a **CP_3** della quota di concessione attribuita a **Pt_1** e confermando così l'iniziale attribuzione in misura del 60% in favore di **CP_3** e del 40% in favore di **Pt_1**.

Successivamente, nel mese di agosto 2025, **CP_3** dava disposizione a **Cont** di allocare a **Cont** l'intera produzione di gas immessa nel Punto di Consegnna, ricevendo una prima risposta negativa. Con ulteriore comunicazione del 30 settembre 2025, **CP_3** nella qualità di "Operatore della produzione", comunicava che i quantitativi immessi nella rete di trasporto a far tempo dall'1 ottobre 2025 dovevano ritenersi di proprietà di **CP_3** e dalla medesima ceduti per intero all'Utente **Cont** a tale indicazione **Cont** dava corso, previa informazione resa all'Utente Shell, fino a quel momento acquirente del gas immesso in rete in nome di **Pt_1**.

2.2.Ragioni in diritto

2.2.1. Nei confronti di **CP_3**

Alla luce della situazione di fatto come sopra esposta, **Pt_3** ha presentato il ricorso cautelare in esame, al fine di ottenere un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* avente l'effetto di ristabilire lo *status quo ante* e congelarlo fino alla definizione della controversia in sede arbitrale, ordinando a **CP_3** e **Part** di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire un'allocazione del gas immesso nella rete nazionale conforme alle quote di titolarità della Concessione, inibendo ogni ulteriore deviazione da tale allocazione.

A sostegno, in diritto, della domanda svolta verso **CP_3** **Pt_1** ha dedotto preliminarmente la sussistenza della competenza del Tribunale adito, richiamando il disposto dell'art. 33 c.p.c.

Quanto ai presupposti per l'emanazione del provvedimento cautelare richiesto, la ricorrente ha dedotto che, in base alla ricostruzione dei fatti, emergerebbe la sussistenza del *fumus boni iuris* tanto nei confronti di **CP_3** quanto nei confronti di **Cont**, costituendo le condotte delle resistenti

una violazione del diritto di *Pt_1* di disporre liberamente di un bene di cui è proprietaria (40% della produzione di gas riveniente dai giacimenti oggetto di Concessione) e, dall'altra parte, una interferenza illecita nei rapporti contrattuali tra *Pt_1* e Shell.

In particolare, per quanto riguarda la posizione di *CP_3* *Pt_1* ha richiamato il disposto dell'articolo 12.1 del Contratto Operativo che, per quanto rileva ai fini della decisione cautelare, prevede che, al momento dell'estrazione del gas dai giacimenti, le parti ne divengono proprietarie ciascuna in proporzione alla propria quota di titolarità nella concessione, con la conseguenza che una volta che il gas ha raggiunto il Punto di Consegnna, ciascuna parte ha il diritto di disporre liberamente della quota di gas di propria spettanza. Con la comunicazione del 30 settembre 2025 *CP_3* avrebbe violato tale disposizione anche abusando della propria qualità di Operatore e Mandatario di *Pt_1*, violando il generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto *ex articolo 1375 c.c.*

Con tale comunicazione, inoltre, *CP_3* avrebbe illecitamente interferito nel rapporto di somministrazione in essere tra *Pt_1* e Shell, ciò concretando un'ipotesi di lesione del diritto di credito da parte di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale.

Quanto all'articolo 8.3.7 del Contratto Operativo richiamato da *CP_3* a sostegno della legittimità del proprio operato, *Pt_1* assume *in primis* la nullità di tale clausola in quanto contraria al divieto di patto commissorio e, in ogni caso, l'impossibilità di far operare una rinuncia automatica della quota del titolo minerario della parte inadempiente, con trasferimento della quota in favore del contitolare non inadempiente.

In ogni caso, anche assumendo la validità dell'art. 8.3.7, *Pt_1* rileva che quest'ultimo non contempla alcuna rinuncia automatica, essendo il perfezionamento della rinuncia con trasferimento all'altro contitolare subordinato al realizzarsi di ulteriori condizioni: in forza del disposto dell'art. 15.3 l'efficacia della rinuncia comunicata ai sensi dell'art. 15.1 (cui si equipara l'inadempimento protrattosi per più di 90 giorni di cui all'art. 8.3.7) è subordinata all'effettuazione di una dichiarazione, indirizzata al MASE e sottoscritta da tutte le parti, con cui la parte rinunciante manifesti la propria intenzione di rinunciare alla propria quota e la parte subentrante accetti di assumerla. A ciò deve seguire il provvedimento del MASE che accolga tale rinuncia e autorizzi il trasferimento della quota al contitolare che ne abbia fatto richiesta. Sottolinea la ricorrente che tali ultime condizioni non si sono verificate nel caso in esame ed anzi lo stesso MASE, adito sul punto da *CP_3* ha espressamente confermato la permanenza della titolarità del 40% della concessione in capo ad *Pt_1*.

2.2.2 Nei confronti di *Contr*

Con riguardo alla domanda cautelare formulata nei confronti di *Cont*, allega la ricorrente che quest'ultima, nell'allocare Integralmente il gas immesso al Punto di Consegnna in favore di soggetto diverso da Shell, si sarebbe resa responsabile a titolo aquiliano nei confronti di *Pt_1* integrando detta condotta un concorso dell'inadempimento di *CP_3* all'art. 12.1 del Contratto Operativo ovvero una violazione commessa in concorso con *CP_3* o in via autonoma del diritto di proprietà che *Pt_1* vanta su 40% del gas estratto dai giacimenti ovvero ancora un'illecita interferenza nel rapporto di somministrazione in essere tra *Pt_1* e Shell. Sottolinea la ricorrente che *Cont* avrebbe agito nella piena consapevolezza della comunicazione con cui il MASE aveva confermato la titolarità del 40% della Concessione in capo ad *Pt_1* di tal che la condotta di *Cont* si configurerebbe quantomeno come colposa. Nella prospettazione di *Pt_1* non varrebbe l'eventuale richiamo di *Cont* alle norme contenute nel Codice di Rete in quanto, con la propria condotta, avrebbe disatteso tali norme posto che la comunicazione trasmessa da *CP_3* non sarebbe stata idonea ai sensi del Codice di Rete a determinare i criteri per l'allocazione provvisionale del gas immesso nel punto di consegna in assenza delle cosiddette "nomine" ovvero delle comunicazioni giornaliere che gli Utenti devono trasmettere a *Cont*.

La comunicazione ricevuta da *CP_3* non sarebbe stata neppure idonea, secondo *Pt_1*, a determinare i criteri per l'allocazione definitiva del gas poiché non soddisfaceva i requisiti posti dal § 4.3.1 del capitolo 9 del Codice di Rete che prevede che l'allocazione definitiva del gas avvenga sulla base di una comunicazione di un Produttore indicante regole di allocazione concordate "tra" gli Utenti, accordo mancante nel caso in esame.

2.3 Il *periculum*

Al *fumus* come sopra delineato, la ricorrente ritiene si affianchi il *periculum*, inteso come un paventato pregiudizio di natura imminente e irreparabile.

In particolare, quanto all'irreparabilità, assume *Pt_1* che anche pregiudizi patrimoniali sono stati dalla giurisprudenza ritenuti irreparabili laddove una *restitutio in integrum*, pur possibile, sarebbe di difficoltosa o comunque non integralmente ripristinatoria ovvero nei casi in cui, nelle more del giudizio di merito, si possa verificare una lesione irreversibile di diritti dal contenuto non patrimoniale sottesi a quello a contenuto patrimoniale ovvero ancora nei casi in cui il risarcimento per equivalente del danno cagionato da un inadempimento non si presenti idoneo a ristorare il creditore per la mancata realizzazione immediata dell'interesse contrattualmente perseguito.

Nel caso in esame la condotta definita “usurpativa” di **CP_3** – con il concorso di **Cont**, in tesi sostenuto da **Pt_1** – avrebbe leso il diritto della ricorrente all’immagine e alla reputazione commerciale, danno insuscettibile di risarcimento in forma specifica.

Il protrarsi di tale situazione avrebbe l’effetto, secondo **Pt_1**, di “*macchiare indelebilmente*” la sua reputazione, stante la relativa ristrettezza di operatori presenti nel settore *oil and gas*. Inoltre, le condotte poste in essere da **CP_3** e **Cont** rischierebbero di compromettere irrimediabilmente il rapporto intercorrente tra **Pt_1** e Shell con il rischio imminente di risoluzione del contratto in essere tra le parti e conseguente rilevantissimo pregiudizio patrimoniale, idoneo a fondare il *periculum*, anche tenuto conto della penale pattuita a favore di Shell per l’ipotesi di inadempimento di **Pt_1** alle proprie obbligazioni.

3. La difesa di **CP_3**

[...] dopo aver premesso una ricostruzione delle vicende successive al rilascio della Concessione, ha posto l’accento sul grave inadempimento di **Pt_1** e sui tentativi (infruttosi) di **CP_3** di comporre la vertenza, mediante l’invio di solleciti di pagamento e di una richiesta di piano rientro, rimasta in evasa.

Ha negato l’esistenza della pretesa *mala gestio*, allegata da **Pt_1** a giustificazione del proprio inadempimento, sottolineando che **CP_3** quale titolare al 60% della Concessione, è il soggetto che ha il maggior interesse alla riuscita del Progetto e alla sua redditività, aggiungendo che, per quanto riguarda la contestata assegnazione di incarico a **CP_7**, Edison prima ed **Pt_1** poi avevano espresso il loro consenso all’indizione della gara e alla partecipazione di **CP_7**.

Quest’ultima, aveva formulato un’offerta ritenuta congrua, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico di tal che l’aggiudicazione della gara a **CP_7** era risultata l’unica soluzione praticabile, restando prive di riscontro le critiche sollevate da **Pt_1**.

CP_3 ha quindi sostenuto la piena legittimità della comunicazione a **Cont** relativa alla allocazione del gas, quale estremo rimedio per l’ipotesi di inadempimento della controparte, senza che su tale rimedio possa incidere il decreto del MASE (peraltro impugnato da **CP_3** avanti al TAR), operante su un piano diverso da quello dell’allocazione del gas, demandata alle determinazioni dei privati.

Enimed ripercorre lo scambio di corrispondenza tra le parti (del quale si è già dato conto nell’esposizione dei fatti eseguita dalla ricorrente) per affermare la correttezza del proprio operato e la legittimità del provvedimento assunto da **Cont** in data 30 settembre, conforme alle disposizioni del Codice di Rete.

CP_3 ha sottolineato l’insussistenza della violazione dell’art. 12 del *Contratto Operativo*, rubricato “*Proprietà e ritiro della produzione*”, che stabilisce che “*ogni parte avrà la proprietà, secondo la propria Quota di Partecipazione, di tutti gli Idrocarburi scoperti e prodotti nell’Area Contrattuale...salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti stesse*” evidenziando che, anche a voler ammettere che la Quota di partecipazione di *Pt_1* non si sia azzerata per effetto dei suoi inadempimenti, il disposto dell’art. 12 cit. riconosce la proprietà degli idrocarburi in proporzione alla quota di partecipazione “*salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti stesse*”.

A tal riguardo, verrebbe dunque in rilievo l’Accordo Esecutivo e, in particolare, l’art. 10.1 di questo Accordo, secondo cui “*se una Parte riceve un Sollecito per inadempimento ai sensi dell’articolo 8.3 del Contratto Operativo, e come Parte Inadempiente perde il diritto di ritirare o disporre separatamente della propria Quota di Titolarità per tutta la durata dell’inadempimento, [quindi] l’Operatore (o la Parte che notifica se l’Operatore è una Parte Inadempiente) ha il diritto e l’obbligo di ritirare e vendere la Quota di Titolarità della Parte Inadempiente durante tutto il periodo di inadempienza, in conformità all’articolo 8.3.5 del Contratto Operativo*

Anche in forza di tale previsione contrattuale, pertanto, *CP_3* afferma che sarebbe legittimata a ritirare e vendere il prodotto della parte inadempiente almeno fintanto che il credito derivante dai mancati pagamenti di quest’ultima non sia stato soddisfatto.

Quanto al contratto di somministrazione tra *Pt_1* e Shell, *CP_3* richiama il contenuto della missiva trasmessa ad *Pt_1* il data 8 ottobre 2025 nella quale *CP_3* dichiara la propria disponibilità ad assicurare a Shell la continuità della fornitura del gas in precedenza fornito da *Pt_1*, proponendo ad *Pt_1* un incontro in una delle date indicate nella medesima comunicazione (doc. 45 ricorrente).

Tale circostanza, nella prospettazione di *CP_3* riveste particolare rilievo anche ai fini del *periculum in mora*, attestando che non sussisterebbe alcun rischio immediato o irreparabile derivante dalla azione intrapresa da *CP_3*.

4. La difesa di ^{Contr}

La difesa di ^{Cont} ha dato atto che il giacimento *Parte_4* è connesso alla rete di Trasporto del gas naturale tramite Punto di Consegnna, giusta richiesta di allacciamento pervenuta da parte di *CP_1* (poi ceduta a *CP_3* , con attivazione di detto punto di consegna dal 24.06.2024; dall’avvio dell’operatività presso il Punto di Entrata e fino al 27 giugno 2025, *Part* ha applicato la regola di allocazione comunicata da *Controparte_9* quale “*soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata*”

Senonché, in seguito all’instaurazione del contenzioso arbitrale promosso da *CP_3* *Part* riceveva in data 27 giugno 2025 da un lato una missiva dell’Utente Shell (doc. 11 *Cont*) con cui veniva comunicata la revoca della Delega di Allocazione in favore di *CP_3* confermando che le quantità immesse al Punto di Entrata, a partire dal mese di giugno 2025, dovevano essere allocate nella misura del 60% in favore di *Cont* e del 40% in favore di Shell, in linea con le allocazioni mensili precedenti e, d’altro lato, una missiva con cui *CP_3* comunicava al contrario che l’intera produzione immessa nella Rete di Trasporto dal Punto di Entrata doveva intendersi di esclusiva proprietà della medesima ed allocata in favore di *Cont* e ciò in ragione dell’inadempimento di *Pt_1* al Contratto Operativo, con la conseguente rinuncia automatica alla propria quota nella Concessione.

A tali missive *Cont* dava riscontro con comunicazioni in data 10 luglio (doc. 17 *Cont*) e 5 agosto 2025 indirizzate alle Utenti del trasporto (Eni e Shell) comunicando che, preso atto della revoca della delega precedentemente conferita da Shell a *Cont* avrebbe trovato applicazione il § 4.3.1 del Capitolo 9 del Codice di Rete ai sensi del quale “*in assenza della comunicazione – da parte dell’Operatore o del soggetto abilitato – della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, CP_2 utilizzerà, ai fini dell’allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente ovvero, in mancanza, attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sul Punto in parti uguali*”), riferendo che “*A partire dal bilancio di trasporto del mese di giugno 2025 e fino all’individuazione di un soggetto abilitato in possesso della delega per comunicare la ripartizione dei volumi immessi presso il Punto, ai fini della determinazione dei bilanci di trasporto definitivi CP_2 procede pertanto con la suddivisione dei volumi immessi sulla base della percentuale di ripartizione relativa al mese precedente, ossia 60% Eni e 40% Shell.*” (doc. 18 *Cont*). Tale determinazione era in seguito mutata, dopo il ricevimento della comunicazione del 30 settembre 2025, inviata da *CP_3* ove quest’ultima, per la prima volta, si qualificava come “*Operatore della produzione di gas naturale presso il giacimento denominato Parte_4*” comunicando “*che dal 1° ottobre 2025 continueranno ad essere immessi nella rete di trasporto da voi gestita i quantitativi di gas prodotti*” attestando “*che tali volumi sono contrattualmente in via esclusiva di CP_10 e ceduti dalla stessa ad CP_1 in coerenza con la capacità di trasporto acquisita da quest’ultima presso il relativo punto di entrata della rete nazionale*” (doc. 19 *Cont*).

Qualificatasi *CP_3* come Produttore di gas (o “operatore della produzione”) *Part* allega di essersi conformata alla relativa comunicazione della regola di allocazione, prevista *ad hoc* dal citato § 4.3.1

del Capitolo 9 del Codice di Rete, secondo la quale: “ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas ... tra i soggetti che operano le produzioni [...] provvede a ripartire ed a comunicare a **CP_2** i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati”.

Part trasmetteva quindi (in data 30 settembre 2025) agli *Shipper* (Shell ed **Cont**) due distinte lettere di identico tenore, ove comunicava di aver “[...] ricevuto dall’Operatore della produzione di gas naturale presso il giacimento denominato **Parte_4** (**Controparte_1** – “ **CP_3**) una comunicazione attestante che a partire dal 1° ottobre 2025 i volumi prodotti e immessi nella rete di trasporto sono ceduti integralmente ad un unico soggetto [ossia lo *Shipper Eni*]” (doc.ti 20 e 21 **Cont**).

A tale determinazione seguiva corrispondenza con **Pt_1** e Shell alle quali **Cont** ribadiva la correttezza del proprio operato.

Sulla base di tale ricostruzione, **Cont** ha concluso per l’inesistenza dei presupposti del richiesto provvedimento cautelare nei suoi confronti, in assenza tanto del *fumus* quanto del *periculum*,

3. La decisione sulla domanda svolta nei confronti di **Cont**

Si esamina dapprima la domanda cautelare svolta nei confronti di **Cont**, anticipando sin da ora che la medesima non può essere accolta per difetto del *fumus boni iuris*, dovendosi ritenere con ciò assorbito l’esame delle eccezioni preliminari in rito sollevate dalla resistente (carenza di legittimazione attiva di **Pt_1** nei confronti di **Cont**, inammissibilità del ricorso per mancanza del nesso di strumentalità e carenza del requisito della residualità).

Pt_1 ha fondato la domanda cautelare nei confronti di **Cont**, quanto al *fumus*, sull’esistenza di un concorso nell’inadempimento di **CP_3** all’articolo 12.1 del Contratto Operativo ovvero su una violazione commessa in concorso con **CP_3** o in via autonoma del diritto di proprietà che **Pt_1** vanta sul 40% del gas estratto dai giacimenti ovvero ancora, infine, su un’interferenza illecita commessa in concorso con **CP_3** o in via autonoma nel rapporto di somministrazione in essere tra **Pt_1** e Shell.

Non ritiene il Tribunale che la ricostruzione della condotta di **Cont**, alla luce degli obblighi sulla medesima gravanti e delle regole contenute del Codice di Rete, consenta di ritenere sussistente, sotto nessuno dei profili ipotizzati, il *fumus* inteso quale situazione di apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve porsi come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*, nella valutazione prodromica eseguita nel giudizio cautelare.

Si osserva, al riguardo, che è incontestata l' estraneità di *Cont* ai rapporti contrattuali in essere sia tra *Pt_1* e *CP_3* sia tra *Pt_1* e Shell di tal che la responsabilità addebitata a *Cont* trova il suo fondamento – nella prospettazione di *Pt_1* - nella responsabilità aquiliana, declinata in questo caso come illecito del terzo incidente sull'altrui inadempimento o sull'inadempimento della ricorrente oppure ancora sulla lesione del diritto di proprietà della ricorrente sul gas riveniente dal giacimento, per la quota di spettanza.

Si tratta di ipotesi configurabili in astratto che però difettano, nel caso concreto, dei necessari presupposti.

Si osserva infatti che la condotta asseritamente illecita contestata dalla ricorrente a *Cont* (allocazione dal 1° ottobre 2025 in favore di *Cont* dell'intero quantitativo di gas riveniente dai giacimenti oggetto di Concessione, in luogo del precedente regime che prevedeva un'allocazione suddivisa al 60% in favore di *Cont* al 40% in favore di Shell) è stata posta in essere, come sopra si è visto, a fronte di comunicazione in tal senso ricevuta da *CP_3* in data 30 settembre 2025.

Tale comunicazione è stata inviata a *Cont* da *CP_3* nella sua qualità di *"Operatore della produzione di gas naturale presso il giacimento denominato [Parte_4]"* ovvero di uno dei soggetti titolati, in via alternativa, in forza del richiamato § 4.3.1 del Capitolo 9 del Codice di Rete a provvedere *"a ripartire ed a comunicare a [CP_2] i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate **con** gli Utenti"*.

Si evidenzia al riguardo che nel testo del Codice di Rete, il paragrafo richiamato contiene la preposizione “con” e non la diversa preposizione “tra”, riportata dalla ricorrente in più parti del ricorso (si veda, ad esempio, pag. 35 del ricorso) di tal che deve escludersi una lettura della norma quale quella prospettata dalla ricorrente secondo cui le regole di allocazione dovrebbero essere oggetto di un previo accordo “tra” gli utenti, accordo preventivo in questo caso assente.

Cont, nella sua qualità di Impresa Maggiore di Trasporto, nell'attività di bilanciamento a lei demandata (le cui fasi sono puntualmente descritte nella memoria di costituzione cui si rimanda – pagg. da 4 a 10) è tenuta, per quanto rileva ai fini della presente decisione, ad eseguire il bilancio definitivo con cadenza mensile sulla base delle norme tecniche contenute nel Codice di Rete e, in particolare, nel **paragrafo 4.3.1 del Capitolo 9 del Codice di Rete** che dispone, con norma specificamente riferita ai *“punti d'immissione da produzioni nazionali di gas naturale”*, che *“Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, [...] ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a*

ripartire ed a comunicare a CP_2 - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati. [...] Resta fermo che [...] CP_2 non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto.”

Venuta meno la titolarità di CP_3 a compiere tali operazioni in qualità di delegato dagli Utenti (stante la ricordata revoca della delega comunicata da Shell il 27 giugno 2025), CP_3 ha inviato le comunicazioni necessarie all'allocazione definitiva del gas immesso nel Punto di consegna, nella sua qualità di “Produttore di gas” ovvero del soggetto che il Codice di Rete nel Capitolo 1 come “*La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano*”.

Si tratta di qualifica pacifica in capo ad CP_3 e non contestata da Pt_1 che richiama, nel proprio ricorso, l'art. 6.1 del Contratto Operativo ove è previsto che “*ad CP_3 è attribuita la finzione di “Operatore” della Concessione mentre ad Pt_1 quella “Non Operatore”*”.

In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto da Pt_1, a ^{Cont} non era consentito in alcun modo disattendere la comunicazione ricevuta dal Produttore/Operatore, non essendo ^{Cont} parte né del Contratto Operativo né del contratto di somministrazione CP_11.

Al contrario ^{Cont} doveva ritenersi obbligata al rispetto delle norme contenute nel Codice di Rete (pena l'irrogazione di sanzioni nei suoi confronti), norme che non hanno mero valore contrattuale, come sostenuto da Pt_1, bensì valore di atto amministrativo di contenuto tecnico e regolatorio, come dimostrato dall'impugnabilità di tali disposizioni avanti al giudice amministrativo.

Neppure può affermarsi, come afferma la ricorrente, che ^{Cont} avrebbe dovuto prendere atto delle superiori determinazioni del MASE secondo cui Pt_1 restava titolare per il 40% della Concessione di cui si tratta, dovendosi ritenere distinti i diversi piani del rapporto pubblicistico tra Concessionarie e Stato da quello privatistico regolato nel Contratto Operativo e nell'Accordo per il ritiro ove sono contenute disposizioni vincolanti esclusivamente per le parti del Contratto e dell'Accordo, anche in termini di ripartizione delle quote di gas estratto dai giacimenti, non necessariamente corrispondente alle quote di titolarità della Concessione.

Quanto, infine, alla circostanza che *Cont* avesse in prima battuta disatteso la precedente comunicazione di *CP_3* deve rilevarsi che ciò trova giustificazione nella circostanza che *Cont* avesse ricevuto da parte di Shell la revoca della Delega all'Allocazione in favore di *CP_3* non potendo perciò più considerare legittimata *CP_3* – quale Delegata dagli Utenti - alle comunicazioni relative al bilanciamento. Tale impedimento è venuto meno con la seconda comunicazione ove, come si è visto, *CP_3* si è qualificata quale Produttore/Operatore con ciò legittimata nuovamente, in tale veste, ad effettuare le comunicazioni necessarie ai fini del bilanciamento, alle quali *Cont* era tenuta ad uniformarsi.

Il puntuale rispetto della normativa di settore impedisce di configurare condotte colpose (e ancor meno dolose) in capo a *Cont*, ricadendo l'eventuale responsabilità su ogni errata o non corretta comunicazione in capo al soggetto che l'ha effettuata, come del resto riconosciuto dalla stessa *CP_3* nella comunicazione del 30 settembre 2025 nella quale è contenuta l'assunzione di obbligo a tenere indenne e manlevare *Cont* (doc. 19 *Cont*) “*da eventuali richieste avanzate da terzi in relazione a quanto precede*”.

4. La decisione sulla domanda svolta nei confronti di *CP_3*

Eccepisce preliminarmente la resistente *CP_3* (pagg. 19 e ss. memoria) che il Tribunale di Milano dovrebbe ritenersi incompetente in favore del Tribunale di Caltanissetta e ciò in quanto la ricorrente avrebbe prospettato un'azione di tipo reale, con conseguente determinazione della competenza per territorio nel luogo ove è ubicato il Punto di consegna del gas riveniente dal giacimento [...] *Parte_5*

Non potrebbe neppure radicarsi la competenza cautelare in forza del disposto dell'art. 33 c.p.c. invocato dalla ricorrente, essendo norma dettata per il processo di cognizione che non potrà trovare applicazione nel caso in esame in quanto *CP_3* e *Cont* non potranno essere convenute nel medesimo processo (essendo *CP_3* già convenuta in sede arbitrale, in procedimento ove *Cont* non potrà essere in alcun modo chiamata in causa).

Non ritiene il Tribunale che la tutela cautelare richiesta da *Pt_1* possa essere qualificata come tutela di natura “reale” dovendosi considerare che, pur definendo l'art. 814 cod. civ. le energie come beni mobili, il diritto delle parti concessionarie a disporre liberamente e separatamente sulla quota di gas di propria spettanza della Produzione Disponibile, si verifica solo al Punto di Consegnna (così l'art. 12.1 del Contratto Operativo) ovvero solo “a valle”, per quanto qui interessa, delle comunicazioni in ordine all'allocazione eseguite dal soggetto a ciò titolato e della cui legittimità si discute in questa sede.

Rileva il Tribunale che al contrario deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 20 c.p.c., pure richiamato dalla ricorrente, tenuto conto che il Contratto Operativo posto alla base delle obbligazioni (e del loro inadempimento) dedotte dalle parti è stato stipulato a San Donato Milanese.

Ritiene il Tribunale che la domanda cautelare avanzata nei confronti di *CP_3* appaia fondata sotto il profilo del *fumus* in quanto, nella valutazione prodromica e prognostica che caratterizza la valutazione di tale presupposto in questa sede, la condotta posta in essere da *CP_3* non appare totalmente conforme alla disciplina contrattuale richiamata a fondamento del proprio operato e che tuttavia il provvedimento cautelare richiesto non possa essere emesso per difetto dell'ulteriore indefettibile presupposto del *periculum*.

Come già si è avuto modo di affermare, *CP_3* ha fondato la sua comunicazione di Allocazione esclusiva del gas estratto dal giacimento *Parte_4* in favore di *Cont* escludendo dall'allocazione Shell, alla quale *CP_12* si è obbligata a cedere il 40% della produzione di gas del giacimento fino all'1 ottobre 2031 (doc. 13 *Pt_1*), assumendo la legittimità della propria condotta in forza del disposto del più volte richiamato art. 8.3.7 del Contratto Operativo che così recita:

Art. 8.3.7. *“Il mancato o incompleto pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla data iniziale di inadempimento degli importi dovuti (capitale più interessi) equivarrà a tutti gli effetti a comunicazione di rinuncia a tutti i Titoli Minerari, effettuata dalla Parte Inadempiente ai sensi del paragrafo 15.1.*

Si applicheranno quindi integralmente le disposizioni dell'Articolo XV del Contratto, con l'avvertenza che la Quota di Partecipazione della Parte Inadempiente sarà suddivisa tra le Parti Non Inadempienti, nel caso in cui tali Parti accettino di assumere detta Quota di Partecipazione, in proporzione alle rispettive quote di finanziamento dei costi attribuibili alla Parte Inadempiente, salvo che le Parti Non Inadempienti convengano diversamente.

La Parte Inadempiente, nonostante la risoluzione del Contratto nei suoi confronti o, a seconda dei casi, nei confronti di tutte le Parti, in applicazione dell'Articolo XV, rimarrà responsabile verso le Parti Non Inadempienti degli importi oggetto dell'inadempimento e dei relativi interessi.

La Parte Inadempiente sarà, inoltre, tenuta al risarcimento degli eventuali danni ulteriori derivati alle Parti Non Inadempienti per il suo inadempimento.” .

Sottolinea la resistente, in più parti delle proprie difese, l'esistenza di un grave inadempimento di *Pt_1* (per il mancato versamento dell'importo di € 65.975.412,57 per sorte capitale, come quantificato al momento di avvio della procedura arbitrale, attualmente aumentato a 123 milioni di

euro), inadempimento all'obbligo di corresponsione di importi dovuti da *Pt_1* a titolo di rimborso *pro quota* dei costi e delle spese sostenute da *CP_3* per l'attività di estrazione e produzione, spese contrattualmente ripartite in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla Concessione, come pattuito nel Contratto Operativo.

Contesta *Pt_1* l'esistenza di tale inadempimento, sostenendo che l'interruzione, a far tempo dal mese di marzo 2025, dei pagamenti degli importi richiesti da *CP_3* sarebbe espressione di una misura di “*autotutela contrattuale*” (pag. 15 ricorso) ritenendo non dovuti gli importi richiesti in quanto relativi a costi asseritamente sostenuti da *CP_3* in violazione dei propri obblighi contrattuali e, in particolare, a fronte di condotte concretanti *mala gestio* da parte di *CP_3*.

Vi è da rilevare che, a fronte dell'incontestata esposizione di costi effettivamente sostenuti da *CP_3* le eccezioni svolte da *Pt_1* nel presente giudizio cautelare appaiono generiche e in ogni caso inidonee a ritenere insussistente l'inadempimento di *Pt_1*.

Non può condividersi, sul punto, l'affermazione della ricorrente secondo cui la questione del proprio inadempimento “*richiederebbe un'istruttoria incompatibile con le esigenze di celerità sottese a questo procedimento*” (pag. 30 ricorso) poiché, nell'esame del *fumus*, il giudice cautelare è comunque tenuto all'esame delle questioni sottoposte al suo vaglio dalle parti, sulla base degli elementi addotti, nel rispetto delle regole che disciplinano il riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento.

Ciò premesso, ricorre dunque il presupposto per l'applicazione dell'art. 8.3.7 del Contratto Operativo al quale però *CP_3* sembrerebbe aver dato una applicazione “incompleta”, tenuto conto che la norma richiamata (insuscettibile di essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 2744 c.c. come eccepito da *Pt_1*), non fosse altro per il motivo che detta clausola è stata pattuita in assenza di qualsiasi rapporto preesistente di debito della parte successivamente divenuta inadempiente, alla quale non è precluso di avvalersi a sua volta, in modo simmetrico, del rimedio ivi previsto, in caso di inadempimento della controparte) prevede l'applicazione integrale dell'articolo 15 del Contratto Operativo che, per quanto riguarda l'effettività della rinuncia alla quota di concessione, richiede il rispetto di una articolata procedura culminante, per quanto qui rileva, nell'accettazione - della rinuncia e del subentro - da parte delle competenti autorità (ovvero il MASE).

Si legge, all'art. 15.3 che la rinuncia (in tesi implicita ai sensi dell'art. 8.1.7 del Contratto Operativo) e il subentro della Parte Subentrante “*saranno efficaci a partire dalla data di tale dichiarazione*”, dichiarazione non intervenuta nel caso in esame ove, al contrario, la competente autorità ha addirittura negato la propria autorizzazione a tale subentro.

In pendenza di giudizio amministrativo sulla legittimità del decreto adottato dal MASE, allo stato non può che constatarsi il mancato perfezionamento della fattispecie di subentro di **CP_3** nella quota di partecipazione della Concessione di **Pt_1**.

Ciò non significa, come **CP_3** afferma, che la Parte non inadempiente sarebbe priva di strumenti per rimediare alla situazione di grave squilibrio economico determinata dall'altrui inadempimento, avendo la parte non inadempiente a disposizione, oltre agli ordinari strumenti di tutela del credito, il rimedio specifico previsto dall'art. 10 dell'Accordo per il Ritiro degli Idrocarburi che prevede che la Parte Inadempiente, senza perdere il diritto alla contitolarità della Concessione “*perda il diritto di ritirare o disporre separatamente della propria Quota di Titolarità per tutta la durata dell'inadempimento*” con corrispondente diritto dell'Operatore di ritirare e vendere la Quota di Titolarità della Parte inadempiente, anche per conto delle Parti non Inadempienti.

Di tale attività di prelievo di Quote è previsto che venga tenuta una precisa contabilità nel Registro dei Ritiri del Gas Commerciale.

Di tale rimedio non si è avvalsa **CP_3** che ha deciso di procedere ai sensi dell'art.8.7.1, nonostante, come detto, l'assenza del perfezionamento della relativa procedura.

Non si ritiene che il tema del *fumus* necessiti di ulteriori approfondimenti, risultando in ogni caso assorbente l'inesistenza del *periculum*, per i motivi di seguito esposti.

Come anticipato, il Tribunale non ritiene che nel caso in esame sussista un imminente e irreparabile pericolo che il diritto della ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile. A sostegno della domanda cautelare **Pt_1** ha sostenuto che l'asserita illegittimità dell'allocazione del 100% del gas a favore di **CP_3** comporterebbe per **Pt_1** pregiudizi imminenti e irreparabili, di natura sia patrimoniale che reputazionale (pagg. 37 e ss. ricorso), pregiudizi descritti con riferimento alle conseguenze derivanti dalla pretesa “*impossibilità*” di eseguire il contratto di somministrazione stipulato con Shell.

Il danno patrimoniale lamentato consisterebbe quindi nella perdita dei ricavi derivanti dalla vendita del gas a Shell, nonché nell'obbligo di corrispondere le penali previste dal secondo *addendum* stipulato nel maggio 2025.

Quanto al danno reputazionale, **Pt_1** sostiene che l'inadempimento nei confronti di Shell comprometterebbe la propria posizione non solo rispetto a tale controparte, ma anche nei confronti di altri operatori del settore *oil & gas*, paventando un rischio di fuga di notizie.

Tale pregiudizio dovrebbe ritenersi, in tesi, irreparabile, risultando il risarcimento per equivalente in concreto inidoneo ad attuare il diritto dedotto in giudizio tenuto conto che la condotta posta in essere da **CP_3** lederebbe il diritto di **Pt_1** all'immagine ed alla reputazione commerciale,

diritto “*per definizione insuscettibile di risarcimento in forma specifica*” ed inoltre porrebbe a rischio il rapporto commerciale tra *Pt_1* e Shell.

Non ravvisa il Tribunale, negli elementi addotti dalla ricorrente, i requisiti di irreparabilità del pregiudizio, indispensabili per l’emissione del provvedimento cautelare richiesto.

Occorre a tal riguardo osservare, preliminarmente, che la situazione pregiudizievole venutasi a creare trova la sua origine in un fatto colposo della ricorrente, ovvero l’inadempimento – a far tempo dal marzo 2025 - agli obblighi nascenti dal Contratto Operativo, inadempimento al quale può legittimamente conseguire, come si visto, la misura prevista dall’art. 10 con conseguente perdita del provento derivante dalla vendita della Quota di Titolarità dell’Inadempiente.

In tale contesto, in attesa che nella competente sede arbitrale venga accertato se sussista o meno il diritto di *Pt_1* di sottrarsi agli obblighi contrattualmente assunti, in virtù di allegate condotte di *mala gestio* della *Parte_6*, deve rilevarsi che, anche nell’ipotesi in cui si rivelasse fondata la prospettazione della ricorrente, nessuno dei pregiudizi prospettati presenterebbe il requisito della irreparabilità, trattandosi di pregiudizi (mancato guadagno, pagamento di penali contrattuali) suscettibili di riparazione pecuniaria, mediante la corresponsione di importi che, pur ingenti, appaiono compatibili con la capacità economica della controparte.

Quanto al c.d. danno reputazionale, la generica allegazione di un pericolo di lesione del “*diritto all’immagine e alla reputazione commerciale*” è rimasta priva di alcun elemento concreto a suo fondamento, in presenza, allo stato, di grave inadempimento da parte di *Pt_1* ai propri obblighi contrattuali.

Tale lacuna probatoria impedisce un positivo riscontro, nella chiave probabilistica e prognostica che connota questa fase di giudizio, di situazioni di fatto utili a integrare il pregiudizio irreparabile richiesto per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto.

5. Il regolamento delle spese

Il regolamento delle spese segue la soccombenza con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giustizia in favore delle difese di entrambe le parti, spese liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e alla complessità alta delle questioni oggetto di causa, in €8.059,00 per compensi in favore della difesa di ciascuna delle due parti (di cui € 3.686,00 per la fase di studio, €1.559 per la fase introduttiva, €3.969 per la fase di trattazione ed €2.552,00 per la fase della decisione) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) rigetta le domande cautelari avanzate da **Parte_1** nei confronti di **[...]**
Controparte_1 e **Controparte_2**

2) condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, liquidate in complessivi €8.059,00 per compensi in favore della difesa di ciascuna delle parti, oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025

La giudice

Licinia Petrella